



TRIBUNALE DI NOLA

I Sezione Civile

Il Giudice,

preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza del 29.01.2026 svoltesi con le modalità di cui all'art 127 ter c.p.c.,

letti gli atti e i documenti di causa;

viste le richieste delle parti;

considerato che la parte convenuta ha eccepito la mancata convocazione alla procedura di mediazione ex d.lgs. 28/2010 attivata da parte attrice;

rilevato che la notifica effettivamente non risulta effettuata nei confronti della parte ex art 8 d.lgs. 28/2010, ma sembrerebbe notificata al procuratore costituito della parte convenuta (al riguardo risulta una mera copia scansionata di una ricevuta di consegna);

rilevato che ai sensi del citato art. 8 d.lgs. 28/2010 “...La domanda di mediazione, la designazione del mediatore, la sede e l'orario dell'incontro, le modalità di svolgimento della procedura, la data del primo incontro e ogni altra informazione utile sono comunicate alle parti, a cura dell'organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione...” e che inoltre, nel caso di specie, nella procura alle liti conferita al difensore di parte convenuta non vi è mandato anche per la procedura stragiudiziale;

ritenuto, in definitiva, che la predetta condizione di procedibilità della domanda non possa ritenersi validamente esperita;

P.Q.M.

Onera parte attrice alla corretta instaurazione del procedimento di mediazione e fissa nuova udienza al **18.06.2026**, ore di rito.

Si comunichi.

Nola, 02.02.2026

Il Giudice

Dott.ssa Valeria Rossi